

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23348 Anno 2026
Presidente: HMELJAK TANIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 16/07/2026

Oggetto: riscossione provvisoria

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4377/2024 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *ricorrente* –

Contro

CARBONE ITALO, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Vassallo
(p.e.c: studiolegalevassallo@pec.ordineforense.salerno.it);

– *controricorrente* –

e

APICELLA ROSARIO

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 4613/5/23 depositata il 25 luglio 2023, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 luglio 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania veniva parzialmente accolto l'appello di Italo Carbone avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 1440/9/2022 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di intimazione di pagamento di II.DD. e IVA relativamente al periodo di imposta 2010.

2. L'atto aveva ad oggetto un'iscrizione a titolo provvisorio a ruolo in pendenza di processo ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 e faceva seguito alla sentenza n. 2525/12/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, depositata il 22/03/2021. Tale sentenza, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, aveva confermato l'avviso di accertamento TF9030405690/2016, impugnato congiuntamente da Italo Carbone, in

qualità di liquidatore pro tempore ed ex socio, e da Rosario Apicella in qualità di socio titolare di una quota del 100% del capitale della società Roema S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.

3. Il giudice di prime cure respingeva la prospettazione del contribuente, decisione in parte riformata dal giudice d'appello che confermava la debenza delle imposte, ma faceva cadere le sanzioni. In buona sostanza, riteneva che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese configurasse un fenomeno di tipo successorio che rendeva intrasmissibili ai soci e al liquidatore le sanzioni amministrative a carico della estinta.

4. Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosario Apicella, parte del giudizio di merito, il quale è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92, sul presupposto del fatto che, anteriormente al presente processo, è stato proposto ricorso presso la Corte, iscritto all'NRG 25678/21, per l'impugnazione della sentenza della CTR della Campania n. 2525/12/2021 alla base dell'iscrizione a ruolo provvisoria. La pronuncia, favorevole all'Ufficio, ha confermato la legittimità della pretesa fiscale anche quanto alle sanzioni e ha così consolidato la pretesa fiscale anche nei confronti degli ex soci della estinta Roema S.r.l.. Pertanto, «è di tutta evidenza che i giudici di appello non avrebbero potuto in questo procedimento deliberare su una questione (la responsabilità

solidale dei soci) già oggetto di separato giudizio, violando il principio del *ne bis in idem*» (cfr. p.8 ricorso).

2. In via preliminare, il Collegio dà atto che il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per più profili. In primo luogo, per violazione dell'art. 360-bis cod. proc. civ., poiché il provvedimento impugnato avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo di ricorso non offrirebbe elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

In secondo luogo, poiché sarebbe teso ad ottenere un rinnovato giudizio di fatto (*quaestio facti*), non già di diritto, circa l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci e al liquidatore, precluso al giudice di legittimità.

In terzo luogo, per violazione del principio di autosufficienza ai fini dell'art.366 cod. proc. civ..

3. Le eccezioni sono infondate e va accolto il ricorso.

Il mezzo di impugnazione non è diretto a rivalutare la statuizione da parte del giudice d'appello di intrasmissibilità agli ex soci delle sanzioni in conseguenza dell'estinzione della società Roema S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020, in conformità o meno con la giurisprudenza della Cassazione in tema di estinzione delle società e trasmissibilità delle sanzioni, bensì a censurare la sentenza di appello per essersi pronunciata su tale tema, ritenuto precluso nel presente processo.

4. Inoltre, il ricorso è anche specifico e autosufficiente, perché indica con precisione gli elementi di fatto e diritto a base della propria prospettazione, ossia che l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo, è stata emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546/92, sulla

base della sentenza della CTR della Campania n. 2525/12/2021, favorevole all'Ufficio, la quale ha confermato la legittimità della pretesa fiscale anche quanto alle sanzioni, e la sentenza è in atti.

La decisione è stata originata dall'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TF9030405690/2016, promossa congiuntamente da Italo Carbone, in qualità di liquidatore pro tempore ed ex socio, e da Rosario Apicella in qualità di socio titolare di una quota del 100% del capitale della società Roema S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.

La sentenza n. 2525/12/2021 ha così confermato la precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 3774/4/2017, con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsi introduttivi avverso cinque avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2007-2011.

5. Peraltro, il contenzioso relativo al merito è stato anche nelle more definito dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n.9715 del 2026. La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti, tra cui Italo Carbone, ed è perciò divenuta definitiva la sentenza n. 2525/12/2021 che ha accertato la debenza anche da parte di Italo Carbone e di Rosario Apicella tanto dei tributi, quanto delle sanzioni, essendo sul contenzioso maturato il giudicato ex art.2909 cod. civ..

Orbene, in presenza di tale definizione giudiziale a monte, relativa al merito delle pretese fiscali, tributi e sanzioni, è precluso al giudice del presente processo a valle, riguardante unicamente un atto di riscossione ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 con cui è stata messa in esecuzione la suddetta sentenza di appello, poi divenuta definitiva, rimettere in

discussione profili di merito come l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci.

6. Nel presente giudizio l'intimazione di pagamento è censurabile unicamente per vizi suoi propri (es. la notifica dell'atto, la sua sottoscrizione da parte del funzionario competente ecc..), ove siano stati ritualmente introdotti in primo grado e, riproposti in appello, siano rimasti assorbiti, verifica demandata al giudice del rinvio.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per provvedere sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026

La Presidente

Tania Hmeljak